

Sentenza: n. 332 del 24 novembre 2010

Materia: bilancio e contabilità pubblica - pubblico impiego - energia

Limiti violati: art. 117, comma primo, comma secondo, lettera l) e comma terzo, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010).

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010);
- in via consequenziale illegittimità costituzionale dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche n. 31/2009, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Estensore nota: Carla Paradiso

La Corte costituzionale con sentenza 332 del 24 novembre 2010 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010) accogliendo il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel merito, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché la disposizione sopprime sostanzialmente lo speciale regime del trattamento economico accessorio, in precedenza previsto per gli impiegati addetti alle segreterie particolari e per gli autisti, con la conseguenza che anche ad essi si applica il trattamento accessorio disciplinato dal contratto collettivo che viene ad essere esteso, in questa maniera, a lavoratori che originariamente non ne erano destinatari.

La Corte richiama la propria sentenza n. 189 del 2007 con cui si era già espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale di norme regionali che determinavano il trattamento economico di alcune categorie di dipendenti pubblici affermando che in tal modo esse si ponevano in contrasto con il generale principio, secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato", deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Principio fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati.

In conclusione, secondo la Corte, *“la norma oggetto della presente questione, attribuendo a determinati dipendenti regionali un certo trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto, tocca un aspetto essenziale del regime giuridico del rapporto contrattuale di lavoro subordinato che lega i dipendenti pubblici al loro ente di appartenenza (nella fattispecie, alla Regione). Essa interviene a disciplinare i reciproci diritti ed obblighi delle parti di natura economica, che sono sicuramente riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale”*.

La Corte ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009.

La norma impugnata disciplina una particolare tipologia di impianti di produzione di energia, oggetto di competenza legislativa concorrente.

Secondo la Consulta, la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia. Essa, pertanto, è preclusa alle Regioni. *“Nella fattispecie, poi, la norma regionale si pone in netto contrasto con la disciplina statale. Invero, il d.lgs. n. 387 del 2003 (testo normativo che esprime principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia: sentenze n. 194, n. 168, n. 124 e n. 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006), all’art. 5, prevede l’istituzione di una commissione per la predisposizione di una relazione contenente le indicazioni necessarie per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. In particolare, il comma 1, lettera g), della norma richiede alla commissione di indicare «le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW”*.

La normativa statale si esprime a favore degli impianti con capacità generativa inferiore a 5 MW, ma non contiene alcun divieto di realizzazione di impianti con capacità di generazione di energia superiore a quel limite. Invece, la norma regionale impugnata richiede, quale condizione per la concessione dell’autorizzazione alla costruzione, che l’impianto abbia una capacità generativa non superiore a 5 MW termici. La norma, infatti, afferma testualmente che *“gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche: a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici (...)”*, per cui gli impianti che posseggono una capacità generativa superiore a 5 MW termici non possono essere autorizzati. La disposizione non configura, quindi, una semplice promozione per la realizzazione di impianti aventi capacità di generazione inferiore a 5 MW, ma esprime un vero e proprio divieto di autorizzazione per impianti dotati di capacità generativa maggiore.

L’art. 57, comma 1, legge della Regione Marche n. 31 del 2009, contrastando con il principio fondamentale in materia di produzione di energia espresso dall’art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs n. 387 del 2003, è dunque illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Infine la Corte dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009.